

COMUNE DI CUORGNÈ



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEI PERCORSI
ESISTENTI PER LA PRATICA
NON COMPETITIVA
DEL TRIAL MOTOCICLISTICO,
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA
L.R. 32/1982,
COSÌ COME MODIFICATO
DALL'ART. 20 DELLA L.R. 30/2009**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PERCORSI ESISTENTI PER LA PRATICA NON COMPETITIVA DEL TRIAL MOTOCICLISTICO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 32/1982, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 20 DELLA L.R. 30/2009

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare l'utilizzo dei sentieri fuoristrada esistenti individuati quali percorso per la pratica del Trial motociclistico, che si sviluppa nel territorio del Comune di Cuornè, su sentieri di proprietà privata, regolarmente autorizzato mediante sottoscrizione di apposito assenso da parte delle singole proprietà interessate.

Nello specifico il percorso si snoda tra le Località denominate Rocche di San Martino e Munsufiet come da allegata planimetria.

Il presente regolamento ha l'intento di regolamentare le modalità e la fruizione del territorio con mezzi fuoristrada per la pratica del Trial motociclistico a scopo sportivo non competitivo, ai fini del rispetto dei principi di tutela dell'assetto ambientale e di conservazione del patrimonio naturale ai sensi della legge regionale 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Si ribadisce che i percorsi individuati hanno destinazione tassativamente non competitiva per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo si configura come condotta sanzionabile.

L'individuazione dei percorsi fuoristrada, oggetto del presente regolamento, è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità ad insindacabile giudizio dell'Ente, che resta estraneo e manlevato da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei percorsi in questione.

Art. 2 – Soggetto gestore

Ai fini della gestione pratica ed operativa dei percorsi individuati, mediante sottoscrizione di apposita convenzione tra il Comune di Cuornè e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Club "Valli del Canavese Trial Team" di Cuornè, quest'ultima risulta soggetto gestore per una durata di cinque anni, di seguito denominata Gestore.

Art. 3 – Transito

Sul percorso sopra citato, sarà ammessa la pratica del Trial motociclistico, su specifico rilascio di autorizzazione da parte del Comune di Cuornè.

Il rilascio della suddetta autorizzazione, non costituisce elemento di apertura delle medesima al pubblico transito, sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale, in quanto l'autorizzazione stessa sarà strettamente riferita al singolo veicolo utilizzato per la pratica del Trial motociclistico, identificato per conducente-richiedente, numero di targa e numero di telaio.

Il rilascio della predetta autorizzazione non comporta per il Comune l'assunzione di responsabilità dei danni derivanti a persone e cose dal transito autorizzato.

Art. 4 – Segnaletica di limitazione del transito

Il divieto di circolazione per motoveicoli non autorizzati, è reso noto al pubblico mediante apposizione, in prossimità dell'inizio del percorso e/o nei punti di intersezione con altri sentieri e viabilità adibiti alla libera circolazione, di idonei segnali riportanti la normativa di riferimento e gli estremi del presente.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà provvedere tempestivamente ad emanare o richiedere, nel caso che il gestore non corrisponda con l'Amministrazione Comunale, un'Ordinanza di chiusura al transito, estesa in particolare ai titolari di permessi.

L'Ordinanza dovrà essere esposta in prossimità della segnaletica di limitazione del transito.

Art. 6 – Domanda di autorizzazione al transito

L'autorizzazione alla pratica del Trial motociclistico nei percorsi individuati, è accordata dal gestore su richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare e presentare:

- a. generalità del richiedente/conducente del veicolo;
- b. patente di guida in corso di validità;
- c. estremi del veicolo da autorizzare (tipo, n. di targa e/o telaio), anche mediante presentazione di libretto di circolazione;
- d. dichiarazione delle necessarie polizze assicurative ai sensi della vigente normativa;

La suddetta autorizzazione, sarà valida esclusivamente per conducente che presenti la richiesta.

Ogni qual volta venga a modificarsi una delle dichiarazioni rilasciate (cambio di residenza, veicolo utilizzato, variazione di polizza assicurativa), occorrerà richiedere il rilascio di nuova autorizzazione e la stessa non dovrà essere ritenuta valida nel caso venga a mancare la rispondenza nei casi di cui all'art. 6, punti a – b – c.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

Il rilascio dell'autorizzazione viene subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6.

L'autorizzazione viene rilasciata, qualora sussistano i requisiti necessari, mediante appositi moduli conformi al modello allegato al presente regolamento, con emissione di contrassegno, da esibire dietro richiesta degli organi di controllo.

Il contrassegno deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il tipo ed il numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, quale ad esempio il numero di telaio, ed il periodo di validità pari ad un anno (365 giorni), con esclusione alle ore notturne, trascorso il quale l'autorizzazione andrà rinnovata, altrimenti tacitamente scaduta.

Copia dell'autorizzazione sarà tenuta agli atti dal Gestore, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 14.

L'autorizzazione si intende comunque valevole solo ed esclusivamente per l'intero percorso individuato nella planimetria facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Anche se in possesso di autorizzazione, l'utilizzazione dei percorsi individuati, resta condizionata al rispetto scrupoloso di quanto segue:

- norme del Codice Civile riguardanti la proprietà privata;
- norme del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i.;
- norme del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/1992 e s.m. e i.;
- art. 30, comma 3 della L.R. 56/1977 e s.m. e i.;
- divieto di alterazione dei luoghi e del regolare deflusso delle acque superficiali e di ruscellamento;
- divieto di percorrere aree e tratti diversi da quelli individuati;
- divieto di circolare su prati o sostare su essi, divieto di circolare in zone boschive o terreni agricoli, nonché divieto di calpestare o rovinare prati destinati a colture anche se non recintati;
- divieto di alterare le infrastrutture a servizio della viabilità esistente quali banchine, cunette, fossi e quant'altro presente;

Art. 8 – Registro autorizzazioni

Il gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità e relativa scadenza.

Art. 9 – Mezzi autorizzati al transito

Sul percorso oggetto del presente regolamento, potranno circolare soltanto i motoveicoli per la pratica del Trial motociclistico, idonei ed adeguati con indice di carico dei pneumatici non superiore a 64M" e che siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 10 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Torino, della Comunità Montana "Alto Canavese", nonché del Comune di Cuornè, i mezzi di soccorso gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie, La Protezione Civile (solo se a bordo di mezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza), che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sul percorso in argomento, ove sia possibile.

Sono altresì esenti dai limiti di transito i mezzi impiegati dai proprietari, possessori e conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti dal percorso, sono infatti espressamente esonerati dall'osservanza di tali divieti.

Si sottolinea che le deroghe succitate non richiedono alcun provvedimento amministrativo di natura autorizzativa.

Art. 11 – Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso sul percorso di cui all'art. 1, è soggetto a sanzione amministrativa da parte degli organi di Pubblica Sicurezza, della Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Ecologiche Volontarie i quali sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura ed il transito con veicoli non regolamentari.

Art. 12 – Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato ai periodi temporali dichiarati dal richiedente e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare, con scadenza fissa al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 13 – Manifestazioni e competizioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di manifestazioni o competizioni, il Gestore potrà, in seguito a specifica richiesta, per il periodo di durata dell'evento, consentire l'utilizzo dei percorsi, solo mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, utilizzo, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo i percorsi tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti autorizzati.

Nell'atto di cui sopra, si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi e dei percorsi, prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni alle infrastrutture (percorsi e manufatti), causati dalla manifestazione o competizione e dalle eventuali attività connesse.

Art. 14 – Vigilanza


Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie, sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 15 – Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sui percorsi di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni causati dagli stessi a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 16 – Controlli

Il Gestore dei percorsi effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni eventualmente arrecati ai medesimi nonché la natura e l'entità del ripristino.



Spett.
COMUNE DI CUORGNÈ

Oggetto: richiesta autorizzazione per transito su percorsi dedicati alla pratica del Trial motociclistico tra le Località denominate Rocche di San Martino e Munsufiet nel Comune di Cuornè

il sottoscritto _____, nato a
il _____ e residente a _____ in via
n. _____, in qualità di _____ ai sensi del
vigente Regolamento Comunale appositamente adottato dal Comune di Cuornè

con la presente

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6 dell'apposito regolamento, l'autorizzazione al transito su percorsi dedicati alla pratica del Trial motociclistico tra le Località denominate Rocche di San Martino e Munsufiet nel Comune di Cuornè, con il proprio veicolo a motore Tipo
_____ Targa e telaio _____

Si allegano altresì in copia conforme all'originale, le relative polizze assicurative ai sensi della vigente normativa e la copia fotostatica del libretto di circolazione del mezzo.

IL RICHIEDENTE

COMUNE DI CUORGNÈ

**contrassegno di riconoscimento quale persona
autorizzata al transito su percorsi dedicati
alla pratica del Trial motociclistico tra le Località
Rocche di San Martino
e Munsuflet nel Comune di Cuorgnè**

n. _____ del _____
rilasciato al sensi del vigente regolamento comunale
estremi del veicolo a motore

Tipo _____

Targa _____ Telaio _____


Validità _____

Il Sindaco

DA ESIBIRE IN CASO DI VERIFICHE E ACCERTAMENTI

Il transito dei veicoli sui percorsi di cui dedicati di cui sopra
non determina la destinazione a pubblico transito e
non comporta quindi l'assunzione, in capo al
Gestore, di responsabilità per danni derivanti a
persone e cose in seguito alla circolazione.

ESTRATTO CTR CON PERCORSI FUORISTRADA INDIVIDUATI.



LEGENDA:



PORZIONE DI TERRITORIO INTERESSATO



TRACCIATI ESISTENTI INDIVIDUATI COME PERCORSI FUORISTRADA